

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 77/21 "Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale";

Udito il relatore Marinelli;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 77/2021, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, Cesetti, Vitri, Biancani, concernente: «Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 323 del 10 ottobre 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Gambini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 20 ottobre 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 ottobre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 77/2021, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, Cesetti, Vitri, Biancani, concernente: «Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale», nel testo approvato dalla IV Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 161 del 10 ottobre 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Diego Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 20 ottobre 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 ottobre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Gianfranco Alleruzzo

Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge n. 77/21 “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”

**Art. 1**  
(Oggetto e finalità)

L’articolo indica l’oggetto e le finalità della legge, che è diretta a riconoscere ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all’Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti della spesa autorizzata all’articolo 3.

**Art. 2**  
(Clausola valutativa)

L’articolo contiene la clausola valutativa.

Le disposizioni di tale articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**  
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell’articolo 3 autorizza la spesa massima di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da iscrivere nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1, in apposito capitolo denominato “Spese relative all’iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale” dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

La spesa decorre dall’anno 2024 tenuto conto dell’entrata in vigore della legge e della circostanza che, per l’iscrizione all’Anagrafe sanitaria regionale, sono sufficienti le risorse umane, organizzative e strumentali già disponibili.

La quantificazione della spesa è stata effettuata facendo una stima dei cittadini italiani senza fissa dimora nel territorio regionale in rapporto al costo annuo per ciascun utente per l’accesso al servizio del Medico di Medicina Generale e alle prestazioni garantite dai LEA, nonché valutando i risparmi che si ottengono in relazione ai minori accessi al Pronto Soccorso e alla riduzione dei tempi di degenza in caso di ricovero.

Il comma 2 dell’articolo 3 indica la copertura della spesa, per l’anno 2024, a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi” e, per l’anno 2025, a carico della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”.

I commi 3 e 4 dell’articolo 3 stabiliscono che, per gli anni successivi al 2025, la spesa è autorizzata con le relative leggi di bilancio e che spetta alla Giunta effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Sintesi degli effetti finanziari sulla base della verifica di disponibilità al 16 ottobre 2023:

PDL 77/2021 “Iscrizione dei senza dimora all’anagrafe sanitaria regionale” Richiesta di verifica della disponibilità del capitolo al 16/10/2023																				
Missione	Progr.	Titolo	Capitolo	Descrizione	Competenza			COPERTURA												
					2023	2024	2025	Missione	Progr.	Titolo	Capitolo	Descrizione	Disponibilità in competenza 2023	Riduzione 2023 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza a 2024 al 16/10/2023	Riduzione 2024 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Disponibilità in competenza 2025 al 16/10/2023	Riduzione 2025 a copertura degli oneri derivanti dalla PDL	Anni successivi	
13	2	1	CNI	“Spese relative all’iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe sanitaria regionale”	-	10.000,00	10.000,00	20	3	1	2200310097	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI			400.000,00	10.000,00				legge di bilancio
								1	03	1	2010310014	SPESE POSTALI, ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI					120.000,00	10.000,00		legge di bilancio

## SCHEMA ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 77/2021 "Iscrizione dei senza dimora all'anagrafe sanitaria regionale"

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</b></p>	<p>L'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato "Protezione della salute", tutela espressamente il diritto alla salute prevedendo che "Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana".</p> <p>Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 24 novembre 2020 sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'Unione europea, tra i consideranda, ha evidenziato che il problema dei senzatetto è direttamente collegato alla difficoltà di esercitare altri diritti fondamentali, come l'accesso all'assistenza sanitaria e ha invitato gli Stati membri a garantire parità di accesso a servizi pubblici quali assistenza sanitaria, istruzione e servizi sociali.</p> <p>La citata Risoluzione richiama il Pilastro europeo dei diritti sociali adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che pone agli Stati anche obblighi di rafforzamento delle tutele sociali al fine di garantire il buon funzionamento dei sistemi di protezione sociale. In materia di "Assistenza sanitaria" l'articolo 16 del citato Pilastro europeo stabilisce che "ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili".</p> <p>La proposta di legge risulta pertanto coerente con i principi dell'ordinamento comunitario.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta di legge rientra nell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nella materia della tutela della salute, nel cui ambito rientra l'organizzazione e la gestione dei servizi sanitari.</p> <p>L'intervento normativo si pone in armonia con l'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute, definendolo non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo che impone piena ed esaustiva tutela nelle sue possibili situazioni e manifestazioni.</p> <p>A livello nazionale rilevano i principi enunciati nella legge 833/1978 secondo cui "Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio".</p> <p>Rilevano, altresì, i principi enunciati nel decreto legislativo 502/1992 a mente del quale "Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali</p>

	<p>e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse".</p> <p>La presente proposta di legge, in armonia con i citati principi costituzionali e nazionali, estende l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani senza fissa dimora, riconoscendo loro la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale, di effettuare la scelta del MMG, nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia.</p>
<b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b>	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 5, comma 1, in base al quale la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute.
<b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b>	La proposta di legge non incide su altre leggi o regolamenti regionali vigenti.
<b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b>	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.